

VIA LIBERA ALLA *VOLUNTARY DISCLOSURE*: GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA DISCIPLINA IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE IN G.U.

E' in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il testo di legge approvato giovedì 4 dicembre dal Senato in materia di rientro dei capitali dall'estero (c.d. *Voluntary Disclosure* o Collaborazione Volontaria). Oltre all'attesa disciplina per il rientro dei capitali, il testo di legge contiene misure per la regolarizzazione di redditi sottratti a tassazione in Italia e non connessi alla costituzione e/o detenzione di capitali esteri nonché introduce il nuovo reato di autoriciclaggio.

A cura del Dipartimento italiano Tax

Alessandro Mainardi
amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni
gioni@orrick.com

Camillo Melotti Caccia
cmelotti@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.

1. Le caratteristiche della procedura di Collaborazione Volontaria

Le persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali residenti in Italia che abbiano detenuto all'estero investimenti o attività finanziarie e patrimoniali non dichiarate al fisco Italiano, possono avvalersi della procedura di Collaborazione Volontaria a condizione di:

- a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e le attività detenute all'estero, fornendo i documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituire o acquistare gli investimenti e le attività estere o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo;
- b) presentare apposita domanda di accesso alla procedura entro il **30 settembre 2015**. Nessun anonimato è garantito al contribuente;
- c) assolvere tutte le imposte relative ai redditi collegati alle suddette attività estere: (i) a partire dal 1° gennaio 2005 in avanti (1° gennaio 2003, in caso di mancata presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) se i beni sono detenuti in un paese *black list* (i.e. la Svizzera); (ii) a partire dal 1° gennaio 2009 in

avanti (1° gennaio 2008, in caso di mancata presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) se i beni sono detenuti in un paese *white list* (i.e. paese UE) ⁽¹⁾;

- d) assolvere gli interessi sulle imposte;
- e) assolvere le sanzioni relative alla mancata dichiarazione dei redditi esteri (si applicano gli stessi termini di prescrizione indicati per le imposte) nonché alla mancata compilazione del quadro RW (a partire dal 2003 in avanti, in caso di beni detenuti in paesi *black list*);
- f) rinunciare a impugnare l'atto di accertamento e, o di contestazione sanzioni notificato dall'Agenzia delle Entrate ad esito della procedura di Collaborazione Volontaria.

La richiesta di accesso alla procedura di Collaborazione Volontaria può essere presentata una sola volta ed è preclusa in presenza di accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento della Agenzia delle Entrate.

2. Il regime premiale della procedura di Collaborazione Volontaria

L'adesione alla procedura di Collaborazione Volontaria consente al contribuente di beneficiare:

- a) della non punibilità dei principali reati fiscali connessi alla illecita costituzione e, o detenzione di capitali all'estero nonché del reato di riciclaggio e del nuovo reato di autoriciclaggio;
- b) al ricorrere di determinate condizioni, della riduzione a un sesto delle sanzioni minime relative alla omessa compilazione del quadro RW (se i beni sono detenuti in un paese *black list*, la sanzione minima è pari al 5% o al 6% del capitale, a seconda degli anni interessati) ⁽²⁾;
- c) del calcolo forfetario delle imposte per i patrimoni sino a € 2 milioni, come segue: capitale al 31 dicembre di ogni anno X 5% X 27%;
- d) della riduzione a un sesto delle sanzioni (calcolate nella misura minima di legge e ulteriormente ridotte del 25%) relative alla mancata dichiarazione dei redditi realizzati sulle attività detenute all'estero.

In caso di stipula di un accordo per lo scambio di informazioni fra l'Italia e il paese *black list*, da perfezionarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, opereranno ulteriori benefici per i contribuenti che aderiranno alla procedura di Collaborazione Volontaria.

3. Il costo della procedura di collaborazione Volontaria

Il costo della procedura è assai variabile in ragione:

- a) dei periodi di imposta ancora accertabili;
- b) dello "status" del paese di detenzione degli investimenti (*white list* o *black list*) e, in quest'ultimo caso, della conclusione di eventuali accordi per lo scambio di informazioni;
- c) della natura degli investimenti e quindi degli eventuali redditi realizzati;

¹ I termini di accertamento in caso di attività detenute in paesi *white list* possono mutare in presenza di reato penale tributario.

² Sei beni sono detenuti in un paese *white list*, le sanzioni minime vigenti sono pari al 3% (anche in questo caso riducibili alla metà).

- d) della esistenza di versamenti/conferimenti e, o prelievi/dismissioni che hanno interessato gli investimenti detenuti all'estero in ciascuno dei periodi d'imposta accertabili.

Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le disposizioni in materia di Collaborazione Volontaria dovranno essere oggetto di decreto attuativo e richiederanno dettagliate istruzioni da parte della amministrazione finanziaria per garantire uniformità di applicazione da parte degli uffici della Agenzia delle Entrate.

4. Le altre disposizioni rilevanti

Le altre disposizioni rilevanti contenute nel testo di legge sono:

- a) la possibilità (per le persone fisiche e giuridiche) di regolarizzare i redditi sottratti a tassazione in Italia anche se non connessi alla costituzione e, o detenzione illecita di capitali all'estero. In taluni casi, si potrà trattare di violazioni fiscali commesse dalla società per la costituzione di fondi neri all'estero poi intestati all'imprenditore; in altri casi, di violazioni che nulla hanno a che vedere con le violazioni commesse all'estero (per esempio, emersione del contenuto di cassette di sicurezza in precedenza non dichiarato al Fisco);
- b) l'introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio, secondo il quale è punita con la reclusione sino a otto anni la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In base a tale previsione, i reati tributari potranno costituire i delitti fonte per la commissione del nuovo reato di autoriciclaggio e gli autori del reato tributario consumare anche l'autoriciclaggio.
